



DELIBERAZIONE N°	5
CON PROTOCOLLO N°	1226
PUBBLICAZIONE N°	90
IN DATA	22 FEB 2002

COMUNE DI GORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

ADUNANZA STRAORDINARIA - 1° CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L'anno **duemiladue** oggi **Tredici** del mese di **Febbraio**
alle ore **21.00** nella sede comunale .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
- CONVENTI Rino - <i>Sindaco</i>	Si				
1 - GIANELLA Fausto	Si		9 - BRANCHI Carlo		Si
2 - BUGNOLI Marco		Si	10 - FONSO Tania	Si	
3 - VIVIANI Diego	Si		11 - TROMBINI Salvatore	Si	
4 - PAESANTI Vadis	Si		12 - MAESTRI Sergio	Si	
5 - GIANELLA Lara	Si		13 - PASSARELLA Maira		Si
6 - CAZZOLA Lorenzo		Si	14 - RICCI Francesca	Si	
7- FARINELLI Cristina	Si		15 - BONZAGNI Mirna	Si	
8 - GHEZZO Aurelio	Si		16 - FRIZATTI Aurelio	Si	
TOTALI				13	4

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra ROMEO Dr. Luciana, il quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VIVIANI Diego - PRESIDENTE

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente lascia la parola all'assessore Maestri il quale provvede ad illustrare per sommi capi il nuovo regolamento di polizia urbana e i motivi che hanno indotto questo Ente a dotarsi di un nuovo regolamento più vicino alle esigenze attuali della cittadinanza, da atto che tale regolamento dopo la sua approvazione sarà portato alla conoscenza della cittadinanza.

Il consigliere Frizatti ritiene che alcuni articoli andrebbe modificato e fa riferimento agli articolo 29, 32, 50 e 52, l'assessore Maestri ritiene che le modifiche proposte dal consigliere Frizatti potranno essere fatte successivamente insieme alle eventuali modifiche che potrebbero essere richieste dalle organizzazioni o dall'uso del regolamento stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n° 44 del 28.03.1986, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Ritenuto ad una attenta lettura delle norme del regolamento soprarichiamato, la necessità di procedere, alla luce delle innovazioni legislative intervenute negli anni, alla rivisitazione dello stesso, infatti alcune norme apparivano desuete e non più rispondenti alle esigenze attuali;

Visto il nuovo regolamento di polizia urbana redatto dai competenti uffici, sulla scorta degli indirizzi forniti dall'assessorato competente, che si compone di n° 135 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Avuto parere favorevole dagli Uffici;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

Visto il TUOEL 267/2000;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare come in effetti approva, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo regolamento comunale di polizia urbana che si compone di n° 135 articoli;
- 2) Di dare atto che il nuovo regolamento di polizia urbana testé approvato, dalla data di entrata in vigore annulla e sostituisce il precedente;
- 3) Di dare altresì atto che il nuovo regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dell'atto di approvazione del regolamento stesso.

SOMMARIO

TITOLO I°

POLIZIA URBANA

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Polizia Urbana**
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**
- Art. 3 - Ordinanze sindacali**
- Art. 4 - Ordini verbali**
- Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento**

CAPO II° - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque**
- Art. 7 - Definizione di suolo pubblico**
- Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico**
- Art. 9 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico**
- Art. 10 - Carico e scarico delle merci**
- Art. 11 - Scarico di rottami e di detriti**
- Art. 12 - Collocamenti di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico**
- Art. 13 - Installazione di tende solari**
- Art. 14 - Installazione di vetrine**
- Art. 15 - Luminarie**
- Art. 16 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**
- Art. 17 - Commercio su aree pubbliche**
- Art. 18 - Scuole e genitori**
- Art. 19 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**
- Art. 20 - Installazione di chioschi ed edicole**
- Art. 21 - Divieto di giochi sul suolo pubblico**
- Art. 22 - Collocamento di condutture**

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 23 - Disposizione di carattere generale**
- Art. 24 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**
- Art. 25 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi**
- Art. 26 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**
- Art. 27 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**
- Art. 28 - Trasporto di materiale di facile dispersione**
- Art. 29 - Sgombero della neve**

- Art. 30 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**
- Art. 31 - Divieto dell'esercizio di attività ed industrie su aree pubbliche**
- Art. 32 - Pulizia delle vetrine**
- Art. 33 - Disposizioni riguardanti gli animali**
- Art. 34 - Cani e gatti**
- Art. 35 - Colombi**
- Art. 36 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti pubblicitari**
- Art. 37 - Divieto di segatura e spaccatura della legna**
- Art. 38 - Orinatori e latrine**

CAPO IV° - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 39 - Manutenzione degli edifici**
- Art. 40 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni**
- Art. 41 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative**
- Art. 42 - Ornamento esterno ai fabbricati**
- Art. 43 - Depositi nella proprietà privata**
- Art. 44 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**
- Art. 45 - Spolveramento di panni e tappeti**
- Art. 46 - Bestie macellate e trasporto carni**
- Art. 47 - Pattumiere e recipienti con rifiuti**
- Art. 48 - Giardini e parchi pubblici**
- Art. 49 - Vasche e fontane**
- Art. 50 - Atteggiamenti e comportamenti vietati**
- Art. 51 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico**

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

- Art. 52 - Inquinamento acustico**
- Art. 53 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**
- Art. 54 - Impianto di macchinari**
- Art. 55 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**
- Art. 56 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**
- Art. 57 - Rumori nei locali pubblici e privati**
- Art. 58 - Uso di strumenti sonori**
- Art. 59 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**
- Art. 60 - Venditori e suonatori ambulanti**
- Art. 61 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**
- Art. 62 - Detenzione di animali d'affezione nelle abitazioni**
- Art. 63 - Suono delle campane**
- Art. 64 - Sale da ballo, cinema e ritrovi**
- Art. 65 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili**
- Art. 66 - Carovane di nomadi**

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 67 - Accensione fuochi nei centri abitati**
- Art. 68 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**
- Art. 69 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**
- Art. 70 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**
- Art. 71 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati**
- Art. 72 - Fucine e forni**
- Art. 73 - Uso di fiamma libera**
- Art. 74 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**
- Art. 75 - Animali pericolosi**
- Art. 76 - Strumenti da taglio**
- Art. 77 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**
- Art. 78 - Trasporto di acqua gassata e di seltz**
- Art. 79 - Scalpellamento di vie o piazze**
- Art. 80 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**
- Art. 81 - Manutenzione di aree di pubblico transito**
- Art. 82 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**
- Art. 83 - Materiale di demolizione**
- Art. 84 - Insegne, persiane, vetrate di finestre**
- Art. 85 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**
- Art. 86 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**
- Art. 87 - Trattamento con presidi sanitari nei centri abitati**

CAPO VII° - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 88 - Orari degli esercizi**
- Art. 89 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri**
- Art. 90 - Vendita e scorta delle merci**
- Art. 91 - Vendita del pane**
- Art. 92 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**
- Art. 93 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati**
- Art. 94 - Esalazioni di merce**
- Art. 95 - Tabella per la vendita del combustibile**
- Art. 96 - Requisiti dei locali di vendita**
- Art. 97 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali**

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU

AREE PUBBLICHE

- Art. 98 - Esercizio del commercio su aree pubbliche**
- Art. 99 - Preavviso di cessazione di servizio**
- Art.100 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita o lavorazione**
- Art.101 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche**
- Art.102 - Requisiti dei mezzi utilizzati nella vendita su aree pubbliche**

CAPO IX° - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art.103 - Esercizio di mestieri girovaghi**
- Art.104 - Esercizio di guide pubbliche**
- Art.105 - Arrotini ombrellai e venditori di giornali**
- Art.106 - Baracche per pubblici spettacoli**
- Art.107 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti**

CAPO X° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art.108 - Cortei funebri**
- Art.109 - Processioni - Manifestazioni**

TITOLO II°

POLIZIA RURALE

CAPO I° - PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

- Art.110 - Ingresso nel fondo altrui**
- Art.111 - Alberi e siepi**
- Art.112 - Accensione fuochi fuori centro abitato**
- Art.113 - Spigolatura**
- Art.114 - Raccolta frutti caduti**

CAPO II° - PASCOLI

- Art.115 - Pascolo abusivo nei fondi privati**
- Art.116 - Pascolo lungo le strade**
- Art.117 - Bestiame incustodito**
- Art.118 - Recinzioni dei fondi**

CAPO III° - STRADE ED ACQUE

- Art.119 - Strascico di oggetti sulla strada**
- Art.120 - Condotti e ponti**
- Art.121 - Deviazioni al corso delle acque pubbliche**
- Art.122 - Corsi d'acqua**
- Art.123 - Abbeveratoi**
- Art.124 - Allevamenti e depositi per animali**
- Art.125 - Ricoveri per animali e stalle**

- Art.126 - Gronde per acqua piovana**
- Art.127 - Cortili ed aie**
- Art.128 - Pulizia delle case coloniche**
- Art.129 - Concimaia**
- Art.130 - Trattamenti con presidi sanitari fuori dai centri abitati**

TITOLO III°

DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E **DISPOSIZIONI FINALI**

CAPO I° - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

- Art.131 - Sistema sanzionatorio**
- Art.132 - Sanzioni accessorie ed esecuzioni di ufficio**
- Art.133 - Sequestro e custodia di cose**
- Art.134 - Sospensione delle licenze**

CAPO II° - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.135 - Entrata in vigore**

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento delle attività quotidiane delle persone, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia, sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali di Polizia Municipale sono disciplinati da appositi regolamenti interni in conformità a quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigenti in materia.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3 - ordinanze sindacali

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme contenute nel presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 4 - ordini verbali

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 5 - disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale e indirizzate al Sindaco.

CAPO 2 - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque é disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt.202, 216, 218, 227), anche dalle particolari norme legislative per la tutela dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene.

Articolo 7 - definizione di suolo pubblico

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Articolo 8 - occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

a) Limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;

b) Porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;

c) Ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione.

Articolo 9 - occupazioni temporanee di suolo pubblico

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Articolo 10 - carico e scarico delle merci

Nei centri abitati di Goro e Gorino, sono istituiti degli appositi stalli per carico e scarico merci secondo le norme del codice della strada vigente.

In tali aree la sosta è consentita ai veicoli adibiti al trasporto di cose e ai veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, limitatamente alle operazioni di scarico e carico e al tempo stabilito dall'ordinanza istitutiva delle singole aree.

In tali aree è altresì consentito la sosta di autovetture i cui conducenti debbano caricare o scaricare merce pesante e/o voluminosa previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

Qualora le operazioni di carico e scarico merci, traslochi e operazioni similari non possano essere eseguite utilizzando le aree di cui al comma 1° del presente articolo né in altra zona ove vige obbligo di rispetto di segnaletica verticale e orizzontale istituita nel tratto di strada interessato, potrà essere autorizzata la sosta in deroga alla segnaletica stradale vigente. Per effettuare le operazioni di carico e scarico merci fuori dalle zone precostituite e in area ove esista una particolare segnaletica verticale o orizzontale, gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione per occupare suolo pubblico presso gli uffici della Polizia Municipale.

La domanda deve essere presentata al Sindaco su carta legale.

L'amministrazione Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modi e tempi di esecuzione ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni, di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, L'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali disposizioni ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 11 - scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento di sostanze e dispersione di polvere o esalazioni.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt.500 da centri abitati.

Articolo 12 - collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonché di esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.

Nella concessione saranno precisati il periodo e le eventuali prescrizioni dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 13 - installazione di tende solari

Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse storico, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario al pubblico interesse.

Articolo 14 - installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i

concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Articolo 15 - luminarie

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1° dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a mt. 3,00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Articolo 16 - addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

Articolo 17 - commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.lg. 31 marzo 1998, n.114, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Articolo 18 - scuole e genitori

I genitori e le persone che si soffermano periodicamente sul suolo pubblico per attendere l'uscita degli alunni dalla scuola, non possono indugiare in luoghi dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Articolo 19 - proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Articolo 20 - installazione di chioschi e edicole

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 21 - divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione stradale.

E' di norma vietato, su aree di circolazione, l'uso di pattini, di trampoli e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato l'uso di tali oggetti o di spruzzi d'acqua atti ad imbrattare o molestare le persone che transitano sulla pubblica via.

Articolo 22 - collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di

questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO 3 - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Articolo 23 - disposizione di carattere generale

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, potature di alberi, foglie, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 24 - obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 25 - disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Articolo 26 - pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 27 - disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 28 - trasporto materiali di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e similari, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 29 - sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 30 - divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture, carri rimorchi e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 31 - divieto dell'esercizio di attività ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 32 - pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia della vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Articolo 33 - disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato lasciar vagare all'interno dell' abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Articolo 34 - cani e gatti

Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato accedere con cani o gatti, anche se tenuti al guinzaglio o muniti di apposita museruola.

E' fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei predetti animali, di mantenerli in modo da non arrecare disturbo o danno a terzi. I proprietari di cani quando circolino in luogo pubblico, devono condurre i loro animali al guinzaglio e provvedere all'asportazione delle loro eventuali feci, con la conseguente introduzione di queste in involucri chiusi, dentro ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

I cani che si trovano in libertà (incustoditi), o randagi, saranno accalappiati e portati presso il canile.

Articolo 35 - colombi

E' vietato molestare, prendere o catturare colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente.

E' pure vietato alimentare gli animali liberi di ogni tipo su suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' altresì vietato alimentare gli stessi sui davanzali delle finestre e sulle soglie delle porte delle abitazioni.

Articolo 36 - divieto di getto di opuscoli o foglietti pubblicitari

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

E' altresì vietato apporre anche sul parabrezza dei veicoli in sosta sulla pubblica via, i predetti opuscoli o volantini.

Articolo 37 - divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare, spaccare ed accatastare la legna da ardere.

Articolo 38 - orinatoi e latrine

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

CAPO 4 - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Articolo 39 - manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al restauro di intonaci ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento, purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Articolo 40 - collocamento di cartelli ed iscrizioni

Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie si applicano le disposizioni "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Articolo 41 - collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere stesse.

Articolo 42 - ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' prescritto che i giardini intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e polizia urbana.

Articolo 43 - depositi nella proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della località.

E' inoltre vietato di abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere. Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro cui il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Articolo 44 - lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e sul suolo pubblico.

E' vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla visibilità e pericolo per la circolazione stradale.

Articolo 45 - spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 46 - bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di idonei veicoli o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 47 - pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, salvo nei casi preventivamente concordati con la ditta che gestisce il servizio di trasporto r.s.u. . E' solo consentito di inserire i rifiuti negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi debitamente rinchiusi negli appositi sacchetti atti a questo uso.

Articolo 48 - giardini e parchi pubblici

Nei giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) Introdursi con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
- b) Coricarsi o passare sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panchine;
- c) Danneggiare o lordare le panchine, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie o frutti;
- d) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare gli spazi pubblici;
- e) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall' Autorità;
- f) Svolgere gare o competizioni sportive nei viali o sui manti erbosi;
- g) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- h) buttare le carte residue e qualsiasi altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dell'abitato.

Articolo 49 - vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle medesime.

Articolo 50 - atteggiamenti e comportamenti vietati

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese, monumenti e delle abitazioni private. E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre,

sui monumenti, sui pali della segnaletica stradale, sulle colonnine della rete del gas, enel e similari, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

E' parimenti vietato presentarsi in luogo pubblico in abiti succinti, costume da bagno e simili. In ogni caso l'abbigliamento dev'essere consono al decoro della persona e del luogo frequentato.

Articolo 51 - recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

E' facoltà del Sindaco prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate; le recinzioni, devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco, anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, siepi o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali di forma o consistenza tali che possano costituire pericolo per i passanti. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

CAPO 5 - QUIETE PUBBLICA

Articolo 52 - inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 53 - esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, senza autorizzazione comunale, e comunque in locali debitamente insonorizzati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino. Comunque, nella vicinanza di presidi ed ambulatori medici, di scuole, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia delle persone.

I servizi tecnici congiuntamente con la polizia municipale, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori avvalendosi dell'attività dell'A.R.P.A. e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Articolo 54 - impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Articolo 55 - produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Articolo 56 - funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, ricadenti nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Articolo 57 - rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. L'uso di apparecchi e strumenti per la produzione e diffusione del suono, radiotelevisivi, nonché apparecchiature e macchinari per il condizionamento dei locali, dovrà cessare perentoriamente entro le ore 24,00.

Articolo 58 - uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 59 - carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

E' vietato trascinare qualsiasi materiale sulla pubblica via.

Articolo 60 - venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di venditori ambulanti o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Municipale.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 61 - schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Articolo 62 - detenzione di animali d'affezione nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati di Goro e Gorino, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore dell'animale, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, ove occorra, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Qualora la diffida non sia osservata, potrà essere disposto l'allontanamento e se del caso, l'animale verrà prelevato ed affidato alle strutture di accoglienza specifiche.

Articolo 63 - suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Articolo 64 - sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema e di ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 65 - negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:

- a) Al mattino dopo le ore 08,00 e fino alle ore 13,00;
 - b) Al pomeriggio dopo le ore 15,00 e non oltre le ore 20,00;
- Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti degli edifici vicini.

Articolo 66 - carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita per il tempo strettamente necessario all'approvvigionamento di acqua e viveri, solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali e previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

CAPO 6 - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Articolo 67 - accensione fuochi nei centri abitati

Nei centri abitati è vietato accendere fuochi liberi.

Nei giardini e nei cortili delle abitazioni private è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri e adottando ogni precauzione al fine di non arrecare disturbo alle proprietà confinanti. I residui di combustione, i mozziconi e le braci vive non devono essere introdotti nei cassonetti dei r.s.u. allo stato sfuso e non prima di averli completamente spenti ed opportunamente lasciati raffreddare.

Articolo 68 - sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere all'interno dell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, trucioli di legno, polistirolo, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 69 - requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali abbiano caratteristiche che rispettino le norme di sicurezza vigenti in materia.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con i vani delle scale devono essere dotate di porte taglia fuoco.

Articolo 70 - detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Negli scantinati di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i predetti sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre e le aperture degli scantinati verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vani delle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio, per l'installazione di bombole di gas ad uso domestico e delle tubazioni di collegamento delle stesse con gli apparecchi di funzionamento interni, devono essere rispettate le normative tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed essere dotate di giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Articolo 71 - accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Articolo 72 - fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

L'installazione o la realizzazione di forni di qualsiasi genere è soggetta al rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché all'ottenimento della autorizzazione per lo scarico dei fumi in atmosfera nei casi previsti dalla legislazione vigente.

I forni soggetti a normativa antincendio potranno essere attivati solo ad avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Articolo 73 - uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Articolo 74 - accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 75 - animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Articolo 76 - strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Articolo 77 - trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 78 - trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Articolo 79 - scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per la lavorazione di pietre, laterizi, marmo e simili, se eseguita in spazi aperti o verso luoghi di passaggio.

Articolo 80 - manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale di costruzione.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 81 - manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 82 - segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riattamento o la demolizione di edifici esistenti, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà accesa ed affissa in maniera ben visibile, una o più luci a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

Articolo 83 - materiale di demolizione

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Articolo 84 - insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente e bene assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un idoneo congegno di ferro od altro materiale.

Articolo 85 - ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 86 - illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Articolo 87 - trattamenti con presidi sanitari nei centri abitati

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo e categoria valgono le norme di legge e del vigente regolamento comunale d'igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che siano toccati dalla nube contenente il presidio, strade, piazze, palazzi, persone, animali domestici o veicoli.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 88 - orari degli esercizi

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia, i titolari di attività commerciali e di esercizio pubblici, devono rispettare gli orari adottati per ciascuna attività. Il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, potrà fissare nuovi e particolari orari da adottare anche limitatamente a ciascun periodo dell'anno, zona geografica e/o settore di attività.

Articolo 89 - pesatura delle merci e disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 90 - vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari di largo e generale consumo, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Articolo 91 - vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, ai sensi dell'art.23 della legge 4 luglio 1967 n.580, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Articolo 92 - vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come meloni, cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita, ecc..

Articolo 93 - merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Articolo 94 - esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché siano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Articolo 95 - tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 96 - requisiti dei locali di vendita

Il commercio a posto fisso deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dalla competente Autorità Sanitaria.

L'esercizio commerciale dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione alla categoria di merce posta in vendita.

Articolo 97 - apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Fatte salve le disposizioni contenute nel D.lg. 30 marzo 1998, n.114, il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani regolatori di sviluppo urbanistico, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti locali.

Qualora l'apertura od il trasferimento dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione dell'attività stessa.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 98 - esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione in materia. L'Autorità Comunale potrà fissare limiti e divieti per motivi di igiene e salute pubblica nonché di tutela della circolazione stradale.

Articolo 99 - preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

Articolo 100 - trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita o lavorazione

I produttori e venditori di prodotti alimentari in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare alcuna attività di vendita.

Articolo 101 - vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, al nulla osta del competente servizio sanitario territorialmente competente.

Articolo 102 - requisiti degli mezzi utilizzati nella vendita su aree pubbliche

I veicoli utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono essere conformi alle disposizioni previste in materia commerciale, sanitaria e di circolazione stradale, ben

verniciati, mantenuti in buone condizioni di efficienza, pulizia e decoro. Non possono superare le dimensioni stabilite dagli art. 60 e 61 del vigente Codice della Strada. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati dell'automezzo.

CAPO 9 - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Articolo 103 - esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

Chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, non può importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Articolo 104 - esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida turistica è subordinato al possesso dei prescritti titoli abilitativi.

Le guide pubbliche, se richiedono di sostare nei luoghi di ritrovo e di afflusso turistici, debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata saranno indicati quali siano gli itinerari e gli edifici di interesse storico e turistico che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Articolo 105 - arrotini, ombrellai e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il mestiere di arrotino ed ombrellaio, dovranno specificatamente indicare la località da occupare con le attrezzature.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro esercizio o banco.

Articolo 106 - baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare palchi, chioschi e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le strutture, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione concessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute costantemente pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Autorità Comunale.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 5 metri intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) Attirare il pubblico con schiamazzi o richiami molesti e rumorosi;
- b) Tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà pertanto, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

Articolo 107 - durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti di saltimbanco, suonatore, facchino, conduttore di veicoli di piazza e gli altri indicati nell'art.121 del vigente T.U.L.P.S. possono essere annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà annuale e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con parere, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa per almeno sei mesi, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO 10 - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Articolo 108 - cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 109 - processioni – manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO II°
POLIZIA RURALE

CAPO 1 - PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

Articolo 110 - ingresso nel fondo altrui

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o sprovvisti di recinti o dei ripari di cui all'art.637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrestare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col qualsiasi mezzo anche a mano, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 111 - alberi e siepi

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art.29 del Codice della Strada, i proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliato i rami che si protendono verso il confine stradale e che impediscono la visibilità od ostacolano la viabilità, devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina e raccogliere il fogliame caduto sulla sede stradale.

Articolo 112 - accensione di fuochi fuori dal centro abitato

Non si possono accendere fuochi liberi nella campagna circostante ad una distanza minore di 100 mt. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da cataste o cumuli di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone e mezzi di estinzione fino a che non sia completamente spento. E' comunque vietato accendere il fuoco in tutte quelle situazioni o periodi dell'anno espressamente vietati dalla legge.

Articolo 113 - spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raccogliere sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia

presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

Articolo 114 - raccolta frutti caduti

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

CAPO 2 - PASCOLI

Articolo 115 - pascolo abusivo nei fondi privati

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

Articolo 116 - pascolo lungo le strade

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Articolo 117 - bestiame incustodito

E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sul pubblico demanio, o lungo le strade, è sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

Articolo 118 - recinzioni dei fondi

Il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti dovuti allo sbandamento del bestiame.

CAPO 3 - STRADE ED ACQUE

Articolo 119 - strascico di oggetti sulla strada

E' vietato di condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare la sede stradale ed i manufatti veicoli e macchine agricole od in qualsiasi altro modo.

Articolo 120 - condotti e ponti

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a

mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 121 - deviazioni al corso delle acque pubbliche

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Articolo 122 - corsi d'acqua

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio, l'incendio dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Articolo 123 - abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere costantemente tenuti puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Articolo 124 - allevamenti e depositi di animali

All'interno degli agglomerati urbani di Goro e Gorino è vietato qualsiasi tipo di deposito e di allevamento di animali.

L'autorità Comunale potrà consentire, in particolari casi e previo nulla osta del competente servizio sanitario, la detenzione di animali da cortile in numero non superiore a tre capi complessivamente ed alle condizioni particolari stabilite di volta in volta nell'atto autorizzatorio da richiedere per iscritto, a cura dell'interessato.

Articolo 125 - ricoveri per animali e stalle

Fuori dal centro abitato, il bestiame deve essere tenuto in stalle areate, in buono stato di costruzione e pulito da sterco e altre sostanze organiche.

In centro abitato, i ricoveri per animali devono essere di dimensioni sufficienti al tipo ed alle caratteristiche dell'animale da ricoverarvi. Inoltre devono essere costruite con materiali atti a preservare l'animale o gli animali dall'eccessivo freddo così come dal caldo torrido. E' vietato tenere in segregazione animali di qualsiasi specie ed usare nei loro confronti maltrattamenti e sevizie.

Articolo 126 - gronde per acqua piovana

Le case e gli edifici nonché le loro pertinenze, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata nella rete della pubblica fognatura. Le case coloniche o quelle costruite in zone prive della pubblica fognatura, situate in

prossimità delle strade, devono incanalare l'acqua piovana in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alla sede stradale.

Articolo 127 - cortili ed aie

I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

Articolo 128 - pulizia delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere comunicazione diretta con fienili e depositi di combustibile o con la stalla.

E' vietato bruciare o ammassare e lasciare giacere la spazzatura in prossimità dell'abitazione. I rifiuti domestici dovranno essere conferiti negli appositi contenitori posti sulla pubblica via.

Articolo 129 - concimaia

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Sanitario vigenti.

Articolo 130 - trattamenti con presidi sanitari fuori dai centri abitati

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo e categoria di appartenenza, valgono le norme di legge e del vigente regolamento di igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando le colture, che siano toccate dalla nube contenente il presidio, le strade, le persone, gli animali domestici ed i veicoli.

TITOLO III°

DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1 - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

Articolo 131 - sistema sanzionatorio

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o altre disposizioni di leggi specifiche, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel modo seguente:

- a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazioni delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali, approvato con delibera C.C. n. 10 del 12 febbraio 2001;
- b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

L'importo delle sanzioni per violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così determinata:

- a) Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 26,00 Euro ad un massimo di 258,00 Euro per le violazioni di cui al capo II°, III°, IV° e V° del titolo I°;
- b) Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 258,00 Euro ad un massimo di 516,00 Euro per le violazioni di cui al capo II° del titolo II°;
- c) Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 26,00 Euro ad un massimo di 258,00 Euro per le violazioni di cui al capo I° e III° del titolo II°;
- d) Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 258,00 Euro ad un massimo di 1033,00 Euro per le violazioni di cui al capo VII° e VIII° del titolo I°;

La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata secondo le procedure indicate dagli articoli 16,17 e 18 della Legge 24.11.1981 n.689.

Articolo 132 - sanzioni accessorie ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione principale prevista, il Sindaco può ordinare, quale sanzione accessoria, la rimessa in pristino dei luoghi e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 133 - sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e procedere altresì al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione commessa. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando di Polizia Municipale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Articolo 134 - sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del pre-sente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione commessa;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo non superiore a giorni trenta.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 135 - entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ed abroga il precedente regolamento di Polizia Urbana, nonché le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.TO VIVIANI


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ROMEO

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni consecutivi da oggi a partire dal 22 FEB 2002

GORO, li 22 FEB 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....
[Handwritten signature]

-
-
- Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, al Sig. Prefetto di Ferrara, ai sensi dell'art. 135 del T.U.O.E.L. 267/2000;

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000
- ✓ La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa, decorsi i primi dieci giorni di pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.

GORO, li 22 FEB 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ROMEO

	DELIBERAZIONE N°	29
	PUBBLICAZIONE N°	471
	IN DATA	30-07-2015

COMUNE DI GORO
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER LA
 REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE NELL'AREA
 DEL NUOVO MERCATO ITTICO COMUNALE**

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L'anno **duemilaquindici** oggi **trenta** del mese di **luglio**
 alle ore **21:00** nella sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	Presente/Assente		Presente/Assente
VIVIANI DIEGO	Presente	SONCINI FRANCESCO	Presente
CONVENTI ANDREA	Presente	BRUGNOLI MERIS	Presente
VIVIANI ELISA	Presente	GIANELLA FAUSTO	Presente
FERRARI SERGIO	Assente	TUROLA ALESSIA	Presente
BRANCHI ANDRE'E	Presente	TUROLLA NICOL	Assente
COSTANTINI SILVIA	Presente	PAESANTI ANNALISA	Assente
PAESANTI ANGELO	Presente		

Presenti: 10

Assenti: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA ORI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI SILVIA – PRESIDENTE

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

- VIVIANI ELISA
- BRANCHI ANDRE'E
- TUROLA ALESSIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che gli operatori concessionari dei magazzini del nuovo mercato ittico comunali lamentano il disagio per il transito e la sosta incontrollata che diversi veicoli fanno nell'area del mercato;
- che i veicoli non di proprietà dei concessionari possono sostare per lo stretto necessario per l'esecuzione delle operazioni di mercato senza intralciare i passaggi dei magazzini concessi dal Comune;
- che l'area cortiliva del mercato ittico comunale non è di uso pubblico quindi non è soggetta alla normativa prevista dal Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione;

Considerato

- che è interesse del gestore del mercato ittico comunale e degli operatori in genere, nonché dei concessionari dei magazzini avere disciplinato il transito e la sosta dei veicoli all'interno dell'area di mercato individuata dalla sua recinzione;
- che sono stati sentiti gli operatori del mercato e dell'area cortiliva nonché il Direttore del Mercato e l'ufficio di Polizia Urbana che hanno collaborato alla stesura dello stesso articolo 87/bis in approvazione;

Tenuto conto

- che è pubblico interesse che la regolamentazione sia inserita nel regolamento di polizia urbana al fine di specificarne le sanzioni in caso di violazioni;
- che la norma entrerà in vigore nel momento del posizionamento della relativa segnaletica a cura dell'ufficio tecnico comunale;

Ravvisata

- la necessità di inserire la regolamentazione del transito veicolare all'interno dell'area del nuovo mercato ittico comunale come articolo del Regolamento di Polizia Urbana al Capo VI "NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI" come art.87/bis;

Avuti i pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto lo Statuto Comunale;

Ravvisata la propria competenza a provvedere;

Dato atto che con il presente atto non si assumono impegni di spesa;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo articolo del Regolamento di Polizia Urbana n.87/bis a seguire l'art.87 del capo VI -NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI- che si allega al presente atto come parte integrante;
- 2) Di incaricare l'ufficio tecnico comunale/Servizio Manutenzione di procedere con successivo atto al posizionamento della relativa segnaletica verticale ed orizzontale;
- 3) L'entrata in vigore dell'art.87/bis del Regolamento di Polizia Urbana avverrà nel momento che sarà posizionata la relativa segnaletica verticale e orizzontale;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità al più presto di sopperire ai disagi indicati in premessa, con voti unanimi.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
COSTANTINI SILVIA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ORI DANIELA

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni consecutivi da oggi a partire dal 10-08-2015
- Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

GORO, li 10-08-2015

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
CALLEGARI ELVIRA

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000

GORO, li 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORI DANIELA

**OGGETTO: VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE NELL'AREA DEL NUOVO
MERCATO ITTICO COMUNALE**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 30-07-2015

**PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi della legge 190/2014, dichiaro che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Responsabile del Servizio firmatario dell'atto medesimo;

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica

Goro, li 29-06-2015

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	VIVIANI ANTONIO RUBIS

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola
Regolarità Tecnica

Goro, li 29-06-2015

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	VERONESI IPPOLITA

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)**

Parere Visto in ordine alla sola regolarità contabile.
NO SPESA

Goro, Il 10-07-2015

	IL RAGIONIERE CAPO
	GIANELLA NADIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ART. 87/bis TRANSITO, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI NELL' AREA CORTILIVA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE

1. Per l'applicazione del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- 1) Area cortiliva: area cortiliva coperta e scoperta dei fabbricati destinati a mercato ittico comunale, magazzini e servizi annessi, delimitata dalla recinzione sulla strada;
- 2) Entrata all'area cortiliva : le n.4 aperture di entrata rivolte ai rispettivi punti cardinali NORD-EST-SUD-OVEST;
- 3) Veicolo, sosta, fermata: come definiti dal Codice della strada;
- 4) Per area di sosta o di transito s'intende l'area cortiliva di cui al punto 1) con esclusione dei marciapiedi;
- 5) Magazzini: i n.20 magazzini all'interno dell'area cortiliva di cui al punto 1).

2. L'area cortiliva non è di uso pubblico quindi non è soggetta alla normativa prevista dal Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione.

3. Dall'entrata sulla recinzione davanti al bar del mercato è vietato il transito in entrata ed uscita di qualsiasi veicolo.

4. La sosta e la fermata nell'area cortiliva è consentita solo ai veicoli indicati dal presente articolo.

5. Il transito per l'area cortiliva dalle entrate poste a SUD a OVEST e a EST è consentito ai soli veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici e dei prodotti/materiali di cui alle lettere e) g) delle seguenti categorie, salvo quanto indicato all'ultimo comma del presente articolo:

- a) Imprese titolari per l'uso dei magazzini;
- b) Imprese di facchinaggio autorizzate dal gestore del mercato ittico comunale;
- c) Imprese che acquistano o vendono prodotti ittici sul mercato ittico comunale di Goro;
- d) Imprese concessionarie di pubblici servizi;
- e) Imprese incaricate dal gestore del mercato ittico per caricare e scaricare materiali necessari alla stessa gestione;
- f) Servizi pubblici sanitari e di polizia;
- g) Gestore e/o imprese incaricate per carico e scarico di prodotti per la gestione del bar del mercato ittico e del magazzino delle cassette per i prodotti ittici.

6. Nell'area cortiliva del mercato delimitata a NORD, a EST e a OVEST dalla recinzione e a SUD dalla linea congiungente il limite sud dei magazzini e la recinzione posta a EST e a OVEST possono

transitare e sostare e dall'entrata NORD solo transitare i veicoli delle seguenti categorie esclusivamente per le operazioni indicate:

- a) Soggetti ed Imprese concessionarie dal comune o autorizzate dallo stesso che usano i magazzini solo per carico e scarico dei loro prodotti o materiale depositati o da depositare nei magazzini;
- b) Imprese concessionarie di pubblici servizi;
- c) Servizi pubblici sanitari e di polizia.

7.I veicoli delle imprese che acquistano e vendono prodotti ittici sul mercato ittico di Goro non concessionarie dei magazzini possono sostare e fermarsi esclusivamente nella parte dell'area cortiliva del mercato per eseguire operazioni di carico e scarico, così delimitata:

- A ovest : dalla recinzione;
- A est : dal muro del mercato ittico;
- A nord dalla linea congiungete ortogonalmente lo spigolo nord-ovest del mercato con la recinzione a ovest;
- A sud dalla linea congiungente ortogonalmente lo spigolo sud-ovest del mercato con la recinzione a ovest.

8.Da tale area è esclusa quella indicata all'ultimo comma del presente articolo.

9.Nella parte di area cortiliva del mercato ittico delimitata come segue (con linea gialla di segnaletica orizzontale) è consentito solo il transito con esclusione della sosta e della fermata dei veicoli autorizzati cui al presente articolo:

- A ovest : dalla recinzione;
- A est : dalla recinzione;
- A sud: dal muro nord del mercato ittico e dal suo prolungamento ortogonale sulla recinzione posta a est e a ovest;
- A nord dalla linea sud indicata al punto di cui alla lettera B);

10.I veicoli in sosta o in fermata , come consentito dal presente articolo, devono garantire uno spazio per la circolazione dei veicoli della larghezza di almeno mt.2,70.

11.L'area cortiliva non può essere occupata da qualsiasi prodotto o materiale che non sia strettamente necessario per eseguire operazioni di carico e scarico indicate dal presente articolo. E' consentito occupare parte dell'area cortiliva coperta davanti ai magazzini per una profondità massima di ml.1,50 da parte dei concessionari dei magazzini previo ottenimento dell'autorizzazione specifica (TOSAP).

12.E' vietata la sosta e la fermata nell'area cortiliva tra l'entrata a sud e il portone sud del mercato ittico delimitata dalla linea gialla di segnaletica orizzontale.

13.L'impresa che gestisce il mercato ittico comunale può richiedere l'occupazione di una parte dell'area cortiliva da delimitare con una linea gialla di segnaletica orizzontale sul lato SUD-OVEST per circa mq. 50 scoperta e coperta sotto la tettoia, per collocare i veicoli ed attrezzature

necessarie alla gestione dell'area di Mercato come indicata dalla convenzione rep. n.870 del 27 maggio 2013. Tale area è soggetta alla TOSAP.

14. Nella parte dell'area cortiliva a sud-est è consentita la sosta e la fermata, solo all'interno degli stalli indicati con linea gialla di segnaletica orizzontale, ai veicoli di proprietà degli operatori del mercato, così definiti dal direttore del mercato. Tali veicoli sono identificabili con un documento leggibile posto sul parabrezza al loro interno, a firma del direttore del mercato, con l'indicazione della targa. La sosta e la fermata, indicata dal presente comma, non è comunque consentita dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nei giorni di apertura del mercato ittico.

15. L'area delimitata a sud dal cancello del bar e a nord dalla linea sud indicata dal comma 9 del presente articolo è consentita solo la fermata per caricare e scaricare le casse distribuite dal magazzino incaricato dal gestore del mercato.

16. I veicoli di proprietà delle imprese concessionarie dei magazzini possono sostare nell'area scoperta per la larghezza del proprio magazzino, lasciando libera una corsia prevista dal comma 10 del presente articolo.